



## Comunicato 03-13

Bologna, 30.11.2013

### OGGETTO: Invio telematico delle Notifiche Preliminari (SICO)

#### 1 – Premessa

Come è noto, a decorrere dal 26 novembre 2013 è in vigore l'obbligo di inviare esclusivamente in forma telematica (con il sistema SICO) la Notifica Preliminare relativa ai cantieri.

Si ritiene opportuno segnalare alcune criticità implicite nel sistema.

#### 2 – problematiche connesse con gli aspetti fiscali

La notifica digitale permetterà alle Pubbliche Amministrazioni di disporre, progressivamente, di una banca dati delle notifiche sistematicamente aggiornata e soprattutto facilmente accessibile da tutti gli enti preposti.

Nello specifico va ricordato che tutte le pratiche di detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia (ex 36% ora 50%) e per interventi di riqualificazione energetica (ex 55% ora 65%) hanno come presupposto di regolarità il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, **includere quindi le prescrizioni legate all'obbligo di invio ed aggiornamento della notifica preliminare.**

In altre parole, l'incrocio dei dati potrebbe permettere ad una amministrazione di NON concedere i rimborsi o le detrazioni, qualora afferenti a lavori non specificati nelle notifiche.

Al fine di evitare di incorrere (o di far incorrere i committenti) in accertamenti ed in procedure di annullamento delle detrazioni fiscali, con conseguenti contenziosi, invitiamo quindi tutti gli iscritti alla **massima attenzione nel compilare e nell'aggiornare sistematicamente, con tutte le imprese presenti, le notifiche preliminari relative ai cantieri.**

Invitiamo anche a informare la Committenza di questa modalità, spiegando il motivo per cui la notifica non è più un semplice adempimento ma va compilata e aggiornata con sistematicità, e costituisce a tutti gli effetti una prestazione professionale.

via saragozza 175  
40135 bologna

tel 051.4399016  
fax 051.4392175

[www.archibo.it](http://www.archibo.it)

c.f. 80039010378

### **3 – Ulteriori specifiche riguardanti la compilazione delle Notifiche telematiche**

La Notifica Preliminare telematica, implica la raccolta e l'inserimento di diversi dati ULTERIORI rispetto a quelli previsti dalla legge (all. XII del d.lgs. 81/08): sono stati aggiunti campi riguardanti le coordinate polari, i comuni interessati, e un paragrafo intero relativo ai contenuti essenziali (estrapolabili anche dal PSC) sulle caratteristiche di pericolosità del cantiere (Quadro 6 – Informazioni integrative per la sicurezza in cantiere riguardanti le interferenze, gli scavi, le demolizioni, la rimozione dell'amianto, i lavori in quota, gli oneri per la sicurezza).

Con la nuova modalità di trasmissione, potrebbe ingenerarsi confusione fra il soggetto compilatore (semplicemente un soggetto dotato di PEC e account SICO) e il responsabile dei lavori.

Riteniamo importante sottolineare che **deve essere ben chiara** (sia al Committente, sia nei dati sulla notifica) **l'eventuale distinzione fra compilatore e responsabile dei lavori.**

L'art. 90 (Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori) prevede infatti che:

*"Il Committente o il Responsabile dei lavori..."*

*a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi... (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro).*

*b) trasmette all'amministrazione concedente copia della Notifica Preliminare... (sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro)."*

Oltre al fatto che l'art.99 (Notifica Preliminare) comma 1 del T.U. prescrive che *"Il Committente o il Responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti..."*

Come è evidente, quindi, **il Committente ha degli obblighi e delle responsabilità che può assolvere in prima persona, o delegare a un responsabile dei lavori.**



architettibologna

Qualora il Committente sia in grado di inviare autonomamente le notifiche (cioè essere in possesso di PEC e account SICO), e svolgere autonomamente tutti gli adempimenti del su citato art. 90, ovviamente può avvalersi di tale modalità, rinunciando all'ausilio del professionista, **assumendosi perciò anche le responsabilità relative**, che riteniamo sia opportuno segnalargli.

Qualora invece sia il compilatore a qualificarsi anche come Responsabile dei lavori, assume su di sé tutte le responsabilità di cui all'art. 90 del d.lgs. 81/08 (verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese, trasmissione agli enti, ecc.). Anche in questo caso, **riteniamo sia opportuno segnalare alla Committenza che si tratta di adempimenti ulteriori e diversi** rispetto a quello del Coordinatore della Sicurezza, quindi a rigore da corrispondere a parte.

Qualora, infine, il Committente decida di avvalersi del compilatore solo come mero strumento di trasmissione della notifica, ma voglia avocare a sè i compiti e le responsabilità relative, (nominandosi come responsabile dei lavori) riteniamo sia corretto e necessario informarlo delle responsabilità di cui sopra, che rimangono interamente in capo al Committente stesso indipendentemente da chi ha inviato la notifica.

Cordiali saluti

La Commissione Normative



architettibologna